

Scheda CCNL : LOGISTICA TRASPORTO SPEDIZIONI artigianato

fonte Unicolavoro

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounoio Fiap assistite dalla Confetra; Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai assistite dalla Confrtrasporto, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Sna-Casartigiani, Claii E Filt Cgil, Ft Cisl, Ultrasporti	3.12.2017 ¹	3.12.2017	31.12.2019	31.12.2019	-

Vecchi Liv. (*)	Vecchi Par.	Nuovi Livelli	Nuovi Par.	Qualifiche	Vecchia retrib.	1.2.2018	1.7.2018	1.10.2018	1.1.2019	1.5.2019	1.10.2019	Terzo elem. ¹	Contingenza ²
Q	169	Q	169,00	Quadri (Fisso)	2.108,39	2.140,40	2.140,40	2.172,41	2.172,41	2.204,42	2.246,67	21,24	
1	159	1	159,00	Impiegati tecnici e amministrativi (fisso)	1.979,71	2.009,82	2.009,82	2.039,93	2.039,93	2.070,04	2.109,80	21,24	
2	146	2	146,00	Impiegati di concetto (fisso)	1.818,77	1.846,42	1.846,42	1.874,07	1.874,07	1.901,72	1.938,22	19,23	
3S	132	3S	132,00	Impiegati di concetto - Operai altamente specializzati (fisso)	1.642,37	1.667,37	1.667,37	1.692,37	1.692,37	1.717,37	1.750,37	17,84	
3SJ ³	129	C3	133,50	Personale viaggiante	1.642,37	1.667,46	1.667,46	1.692,55	1.692,55	1.717,64	1.750,78	-	
		B3	133,00	Personale viaggiante	1.642,37	1.667,37	1.667,37	1.692,37	1.692,37	1.717,37	1.750,37	-	
		A3	132,50	Personale Viaggiante	1.642,37	1.667,28	1.667,28	1.692,19	1.692,19	1.717,10	1.749,96	-	
3J	128	3	128,00	Impiegati d'ordine - operai specializz. (fisso)	1.598,78	1.623,02	1.623,02	1.647,26	1.647,26	1.671,50	1.703,51	17,52	
		F2	129,50	Personale Viaggiante	1.598,78	1.623,12	1.623,12	1.647,46	1.647,46	1.671,80	1.703,94	-	
		E2	129,00	Personale Viaggiante	1.598,78	1.623,03	1.623,03	1.647,28	1.647,28	1.671,53	1.703,53	-	
		D2	128,50	Personale Viaggiante	1.598,78	1.622,93	1.622,93	1.647,08	1.647,08	1.671,23	1.703,13	-	
4S	122	4	122,00	Impiegati d'ordine - operai specializz. (fisso)	1.520,42	1.543,53	1.543,53	1.566,64	1.566,64	1.589,75	1.620,24	16,95	
		H1	124,50	Personale Viaggiante	1.520,42	1.543,82	1.558,52	1.581,92	1.596,62	1.620,02	1.650,92	-	
		G1	124,00	Personale Viaggiante	1.520,42	1.543,73	1.555,32	1.578,63	1.590,22	1.613,53	1.644,29	-	
4J ⁴	119	4J	119,00	Operai qualificati (fisso)	1.480,57	1.503,11	1.503,11	1.525,65	1.525,65	1.548,19	1.577,93	-	
5	116	5	116,00	Operai comuni - operai qualificati (fisso)	1.450,06	1.472,03	1.472,03	1.494,00	1.494,00	1.515,97	1.544,97	16,70	
6S	109	6	109,00	Manovali comuni, fattorini, addetti alle pulizie, guardiani (fisso)	1.354,55	1.375,19	1.375,19	1.395,83	1.395,83	1.416,47	1.443,73	16,45	
6J ⁵	100	6J	100,00	Addetti movimentazione merci (fisso)	1.246,35	1.265,29	1.265,29	1.284,23	1.284,23	1.303,17	1.328,17	-	

N.B.: le decorrenze degli aumenti di luglio 2018 e gennaio 2019 sono esclusivamente per i livelli H1 e G1. Le Parti si impegnano a verificare la sostenibilità delle intese economiche raggiunte con l'Accordo 3.12.2017, con l'obiettivo di verificare la competitività aziendale e il mantenimento del livello occupazionale, entro il mese di luglio 2019.

¹ Stabilito dal CCNL 12.11.1983, verrà erogato solo per il personale (CCNL Trasporto merci) avente diritto, con anzianità fino al 30.9.1981.

² Dall'1.1.2001 conglobata nel minimo.

³ Viene introdotto il nuovo livello 3SJ riguardante esclusivamente il personale viaggiante delle imprese di cui all'art. "norme straordinarie e temporanee a sostegno delle imprese di autotrasporto" dell'ipotesi di Accordo 1.8.2013. Tale livello si applicherà per: a. nuove assunzioni a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante; b. il passaggio a tale livello dei lavoratori in forza alla data dell'1.8.2013 dai livelli 3^e e 4^e. La permanenza massima in tale livello è di 30 mesi; al termine di tale periodo avverrà il passaggio automatico al livello 3S. Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla disciplina del personale viaggiante ed in particolare a quella del livello 3S (percentuali di apprendistato, ferie, permessi, 13^e e 14^{te} mensilità, scatti d'anzianità, ecc.).

(*) In seguito alla stipula del Ccnl 26.1.2011, sono introdotti in nuovi livelli 4J e 6J. Il personale inquadrato, al 26.1.2011, nel livello 4 sarà inquadrato automaticamente nel nuovo livello 4S. Il personale inquadrato al livello 6 alla data di entrata in vigore del nuovo livello 6J, andrà inquadrato automaticamente al livello 6S. Il personale assunto nel livello 6 prima dell'entrata in vigore del livello 6J manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il livello 5 previsto dalla declaratoria del livello 6 del testo contrattuale del 29.1.2005. Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica: a. Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2018; b. Dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2019; c. Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2020. Sezione Cooperative: i livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i Soci Cooperatori i quali, superato il periodo di permanenze previsto per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta.

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI

E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa ²
1	€ 51,65			5% della retribuzione globale per i cassieri; 4% della retribuzione globale per gli altri lavoratori

¹ Per i lavoratori in servizio al 26.1.2011, è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile nei seguenti importi: a. Trasporto merci: liv. Q, € 12,89; liv. 1, € 12,07; liv. 2, € 11,07; liv. 3S, € 10,00; liv. 3, 9,75; liv. 4, € 9,26; liv. 5, € 8,84; liv. 6, € 8,26; b. Assologistica: liv. Q, € 6,45; liv. 1, € 6,03; liv. 2, € 5,54; liv. 3, € 5,00; liv. 4, € 4,88; liv. 5, € 4,63; liv. 6, € 4,42; liv. 7, € 4,13.

Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.

² I lavoratori cui era applicato il CCNL Assologistica alla data del 29.1.2005, mantengono le precedenti condizioni

Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale
14	22 26 Ccnl Assologistica	168	39 ore normalmente distribuite su 5 o 6 giorni ¹ 39 ore distribuite sino ad un massimo di 6 giorni per i conducenti 47 ore personale viaggiante discontinuo

¹ da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate, ma retribuite. Il giorno di riposo, di norma, coincide con la domenica. Le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato, qualora l'orario ordinario sia distribuito su 6 giorni, vanno retribuite con la maggiorazione del 20%; quelle prestate la domenica, qualora non giornata di riposo, vanno retribuite con la maggiorazione del 35%, per un massimo di 26 settimane nell'arco dell'anno.

La prestazione lavorativa giornaliera ordinaria può essere articolata con un minimo di 6 ore di orario continuato ed un massimo di 9 ore, distribuite su un nastro lavorativo di 12 ore, frazionabile una sola volta per la pausa pranzo. La prestazione settimanale non può essere inferiore a 30 ore.

Fermo restando la durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, qualora nell'arco di 4 mesi la media oraria fosse superiore a tale limite, le ore eccedenti vanno retribuite come prestazione straordinaria. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate, ma retribuite.

Sezione Cooperative - La distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale può essere demandata ai regolamenti interni delle cooperative, adottate ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi. Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto, le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali. In tal caso, salvo fatto il pagamento mensile delle ore oltre il limite giornaliero e la corresponsione mensile della sola maggiorazione di cui all'art. 4, Parte speciale, Sez. Prima, le ore eccedenti le 504 nel trimestre saranno pagate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 30%. Infine, per il personale non viaggiante, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata media settimanale dell'orario di lavoro è elevato a 12 mesi